



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Sent. n. sez. 141/2026

Alfredo Guardiano CC – 23/01/2026

Michele Cuoco - Relatore - R.G.N. 38091/2025

Pierangelo Cirillo

Nicola Morra

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████████ il ██████████;

avverso la sentenza del 15 maggio 2025 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. ██████████ che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [REDACTED] responsabile, nella sua qualità di amministratore della "[REDACTED] e [REDACTED] s.n.c." e in concorso con lo stesso [REDACTED] di due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestati ai capi A) (così riqualificata, già in primo grado, l'originaria contestazione in termini di bancarotta preferenziale) e al capo B) della rubrica e, segnatamente, per aver liquidato la quota di titolarità del socio uscente ([REDACTED] utilizzando i fondi della società (capo A) e per aver prelevato tra il 2008 e il 2012, oltre 230 mila euro senza alcuna giustificazione contabile o delibera assembleare (capo B).

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di quattro motivi d'impugnazione.

2.1. Il primo attiene al capo A) e deduce, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, la violazione del principio di correlazione nella parte in cui, già in primo grado, il fatto storico descritto nel capo d'imputazione, e originariamente formulato in termini di bancarotta preferenziale, è stato riqualificato ai sensi dell'art. 216, comma 1 n. 1 della legge fallimentare e, quindi, quale bancarotta fraudolenta per distrazione, senza, peraltro, neanche concedere l'invocato termine a difesa e così impedendo all'imputato di esercitare concretamente i suoi diritti in relazione alla nuova qualificazione.

2.2. Il secondo, anch'esso formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attiene al capo A) e, in particolare, all'esistenza di concreti indici di fraudolenza propri dell'operazione contestata. Il curatore, sostiene la difesa, ha collocato l'inizio della crisi societaria nel secondo semestre dell'anno 2008, in coincidenza con la nota crisi globale di quegli anni e, in particolare, con la crisi del settore edile iniziata nella seconda metà del 2008. Difficile, pertanto, ipotizzare che l'imputato abbia potuto rappresentarsi, nel luglio 2008, un concreto pericolo per la garanzia dei creditori della società ponendo in essere l'operazione di liquidazione delle quote societarie in favore del socio [REDACTED]. Da un canto, la somma non è stata distratta, ma è stata appostata, in bilancio, il parallelo credito della società nei confronti del ricorrente per un importo uguale a quello erogato all'ex socio; dall'altro, l'erogazione di un mutuo di 900 mila euro è circostanza evidentemente significativa della fiducia mostrata dall'istituto bancario mutuante nella solidità societaria. Ed è manifestamente illogico sia il riferimento al mancato pagamento delle imposte (atteso che, a fronte



di un volume di affari di circa due milioni annui, l'importo omesso ammontava a circa 30 mila euro), l'evocata estinzione della posizione debitoria iscritta a carico dei soci in conseguenza della rivalutazione dell'immobile conferito in termini corrispondenti al debito maturato (non essendo in alcun modo supportata la differente valutazione ipotizzata nella prospettazione accusatoria).

2.3. Il terzo motivo attiene al capo B) e deduce la differente qualificazione della condotta – sostanziata nel prelevamento di somme a titolo di compenso dell'amministratore - in termini di bancarotta preferenziale; qualificazione che, peraltro, avrebbe orientato la strategia difensiva del ricorrente.

2.4. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla sussistenza di un danno di rilevante gravità e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Infondati i primi due motivi.

2.1. Va premesso che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (rimessa alla determinazioni del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto (inteso come episodio della vita umana) rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D.; Sez. 5, n. 3161 13/12/2007, dep. 2018, P., Rv. 238345); sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter processuale e la conseguente verifica della possibilità che ha avuto l'imputato di esercitare il diritto di difesa in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).

Applicando tale principio ai reati per cui si procede, si comprende come non vi sia alcuna logica preclusione a che il giudice proceda alla diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, contestato come bancarotta preferenziale, nel più grave reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ove, però, dalla formulazione della contestazione, emergano tutti gli elementi fattuali e giuridici fondanti la diversa qualificazione e, con essi, l'imputato abbia avuto, in concreto, la possibilità di esercitare compiutamente le sue prerogative difensive (Sez. 5, n. 37461 del



22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930; Sez. 5, n. 32732 del 25/05/2021, Quarta, non massimata).

Ebbene, al [REDACTED] è stato contestato, al capo A), di aver liquidato la quota del socio [REDACTED] valutata in 400 mila euro, attraverso la somma ottenuta con il finanziamento di un mutuo ipotecario acceso presso la [REDACTED] s.p.a. per 900 mila euro. E per tali fatti è intervenuta condanna. Sicché alcuna violazione del principio di correlazione è concretamente prospettabile nella differente qualificazione offerta, essendo il fatto rimasto immutato e concretamente assicurato all'imputato, proprio attraverso l'articolarsi del processo, il compiuto esercizio del diritto di difesa. Ed in ciò l'infondatezza dell'assunto difensivo.

2.2. Ciò considerato, nei casi in cui, in una società di persone, il rapporto sociale si sciogla limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Sicché, a carico della società, nasce l'obbligo di liquidare la quota stessa e, a carico degli amministratori, quello di rendere il conto, al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota (Cass. civ., n. 1036 del 16/01/2009, Rv. 606497).

Rappresentando, quindi, la liquidazione della quota del socio receduto o escluso un debito della società e non direttamente dei soci residui (la cui responsabilità, come per ogni altro debito sociale, è solo sussidiaria: Sez. U civ., n. 291 del 26/04/2000, Rv. 535989; Cass. civ. n. 5757 del 10/06/1998, Rv. 516302), soggetto passivo del rapporto obbligatorio nascente dalla cessazione del rapporto sociale è la società e non il singolo socio (Cass. civ. n. 6376 del 01/04/2004, Rv. 571697; Cass. civ., n. 12125 del 23/05/2006, Rv. 589956; Cass. civ., n. 816 del 15/01/2009, Rv. 606072; Cass. civ., n. 10332 del 19/05/2016, Rv. 639806) ed è nei confronti della società medesima, e non dei singoli soci, che il socio deve promuovere le azioni per la liquidazione della sua quota (Cass. civ., n. 642 del 21/01/2000, Rv. 533025).

Ma, per come chiaramente evidenziato in primo grado, la natura distrattiva della condotta discende dalla circostanza che la quota del socio receduto non sia stata semplicemente *liquidata*, ma sia stata acquisita dai due residui soci, con *consolidamento* delle rispettive partecipazioni; ed in questo caso, all'evidenza, il debito è del socio, non già della società, e si sarebbe dovuto adempiere non attraverso il patrimonio sociale, ma attraverso provvista proveniente dal patrimonio personale.



La condotta contestata, quindi, è consistita nell'aver pagato un debito personale (connesso all'acquisizione della quota del socio receduto) con denaro riconducibile alla società; quindi una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un'ottica concorsuale, degli interessi dei creditori; un pregiudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun modo è escluso dalla distanza temporale dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento o dall'asserito favorevole contesto economico (peraltro inesistente) nel quale è stato posto in essere; astratti "indici di fraudolenza" che, permettendo di colorare un'operazione astrattamente lecita, presuppongono l'equivocità del dato fattuale, ossia che l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa, divenendo, invece, irrilevanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284)

Né vale rilevare l'illimitata responsabilità personale gravante sui singoli soci, stante la diversità del patrimonio suscettibile di essere aggredito. Pur non godendo di personalità giuridica, infatti, le società di persone sono contraddistinte comunque da una più o meno accentuata autonomia patrimoniale, maggiore proprio nelle società in nome collettivo (e in quelle in accomandita semplice). Un'autonomia che comporta, ai sensi dell'art. 2305 cod. civ., un'oggettiva separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci, che si protrae anche durante lo stato di liquidazione e che impedisce al creditore particolare non solo di soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma finanche di richiedere - finché dura la società - la liquidazione della quota.

3. Infondato anche il terzo motivo d'impugnazione.

La responsabilità del ricorrente (in relazione al capo B) è stata desunta dall'impossibilità di appurare, con certezza, la causale dei prelevamenti e la destinazione delle relative somme; e, com'è noto, è onere dell'amministratore - titolare delle funzioni gestorie - dimostrare la destinazione dei beni facenti parte del patrimonio societario (e non più rinvenuti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale) in coerenza con gli interessi della società e con la specifica funzione di garanzia impressa dall'art. 2740 cod. civ. all'intero patrimonio del debitore. Sicché, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita ben può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del



22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385).

D'altronde, anche a volere qualificare tali somme come compenso dell'amministratore (come prospettato dalla difesa), il relativo diritto (riconducibile quest'ultimo, in ultima analisi, al solo svolgimento dell'attività lavorativa) presuppone l'esistenza di una previa delibera assembleare o, in caso di assenza di quantificazione assembleare o statutaria, l'accertamento in concreto dell'effettività della prestazione e della congruità del compenso liquidato rispetto all'impegno profuso, spettando al giudice, in tal caso, la relativa determinazione (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115). E nulla, sotto tale profilo, è stato dedotto dalla difesa.

4. Il quarto motivo, in ultimo, è indeducibile.

Il riconoscimento delle circostanze generiche è frutto dell'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, del quale il giudice deve sì dar conto (attraverso l'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati), ma, sotto tale profilo, la motivazione è congrua nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, anche quando venga preso in esame uno solo di essi, senza la contestazione o l'invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Ebbene la sentenza impugnata ha dato atto, da un canto, della genericità delle censure sollevate e, dall'altro, della radicale assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle invocate attenuanti, in presenza, al contrario, di significativi elementi di segno opposto, quali l'entità del passivo e delle connesse distrazioni; e, facendo buon governo dei principi enunciati da questa Corte (quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto: *ex plurimis*, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), ha escluso (alla luce dell'importo della sottrazione) la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 200 mila euro.

La motivazione esiste, non è manifestamente illogica, né contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 gennaio 2026

Il Consigliere estensore

Michele Cuoco

Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

